Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 9

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## REGIONI

### Regione Piemonte



### Regione Campania



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 9 DEL 10 GENNAIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1:

**Immobiliare Le Fonti, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1983.

**Cambi Luigi & C., società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1983.

**Cagi maglierie, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni.

**Westron italiana, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983 (delibera assemblea 21 ottobre 1980).

**Westron italiana, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983 (delibera assemblea 3 ottobre 1980).

**I.A.B. - Immobiliare Alta Brianza, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983 (delibera assemblea 14 aprile 1981).

**I.A.B. - Immobiliare Alta Brianza, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983 (delibera assemblea 3 ottobre 1980).

**Bisanzio Beach, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1983.

**Istituto Ganassini di ricerche biochimiche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1983.

**Immobiliare Annalisa, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni.

**I.S.I., società per azioni, in Pergine Valsugana:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983.

**Suval immobiliare finanziaria, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1983.

**Fedelcementi, società per azioni, in Galatina:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1983.

**Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni.

**Immobiliare Senio, società per azioni, in Mezzano (Ravenna):** Rimborso di obbligazioni.

**Figli di Pietro Rodeschini, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1983.

**Comune di Breno (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1983.

**Darwil, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1983.

**So.Gra.Ro. - Società grafica romana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1983.

**Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni « 16 % - 1977 » sorteggiate il 21 dicembre 1983.

**Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni « 16 % - 1979 » sorteggiate il 21 dicembre 1983.

**Banca europea per gli investimenti:** Errata-corrige all'avviso S-11985 pubblicato nel suppl. straord. (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 218 del 10 agosto 1983.

**Banca europea per gli investimenti:** Errata-corrige all'avviso S-6154 pubblicato nel suppl. straord. (Boll. Estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 137 del 20 maggio 1983.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **755**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della Pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene mentale:

Art. 187. — E' istituita presso l'Università di Messina la scuola di specializzazione in igiene mentale che conferisce il diploma di specialista in igiene mentale.

Art. 188. — La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di igiene mentale sita al policlinico universitario di Messina.

Art. 189. — La scuola ha lo scopo di formare i medici operatori sul territorio nell'ottica della prevenzione e del recupero del disturbo psichico con metodologie diverse da quella di tipo solamente assistenziale-curativo, modello in uso della psichiatria tradizionale.

Art. 190. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 191. — Il numero degli iscritti è di nove per ogni anno e complessivamente di trentasei per l'intero corso di studi.

Art. 192. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 193. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

*a*) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

*b*) il voto di laurea;

*c*) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

*d*) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 194. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) fisiopatologia clinica del sistema nervoso;
2) psicologia medica;
3) legislazione sanitaria;
4) igiene mentale generale;
5) psicologia dinamica;
6) semeiotica psichiatrica e psicoigienica;
7) psicoterapia I.

2° *Anno*:

1) psicopedagogia;
2) psicodiagnostica;
3) neuropsichiatria infantile;
4) clinica psichiatrica I;
5) psicosomatica clinica;
6) igiene mentale dell'età evolutiva;
7) psicoterapia II.

3° *Anno*:

1) psicologia sociale e del lavoro;
2) clinica psichiatrica II;
3) igiene mentale dell'età adulta;
4) psichiatria sociale;
5) prevenzione psichiatrica I;
6) igiene mentale sociale;
7) psicoterapia III.

4° *Anno*:

1) igiene mentale geriatrica;

2) prevenzione psichiatrica II;

3) farmacoterapia;

4) demografia, statistica medica e metodologia epidemiologica psichiatrica;

5) igiene mentale nelle devianze;

6) psichiatria forense;

7) psicoterapia IV.

Tutte le discipline di insegnamento afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia. La materia di insegnamento di psicopedagogia afferisce anche alla facoltà di magistero.

Art. 195. — La frequenza ai corsi è abbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 196. — Lo specializzando dovrà frequentare obbligatoriamente le attività didattiche, consistenti in lezioni teoriche e teorico-pratiche, seminari, gruppi di studio, gruppi di ricerca ed esercitazioni pratiche nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola che verranno espletate a giorni alterni nel corso della settimana, secondo un calendario prestabilito dal consiglio della scuola medesima.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche è riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitarie attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 197. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 198. — L'importo delle tasse e sopratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 199. — Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, é costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio é composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate le attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola é affidata a professore ordinario o straordinario, che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola é affidata a professore associato che pure insegna nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *dicembre* 1983
*Registro n.* 80 *Istruzione, foglio n.* 22

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 dicembre 1983.

**Determinazione, per l'anno 1984, del limite di valore di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dalla stessa legge e dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, recante: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 », come successivamente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito nella legge 26 dicembre 1981, n. 784 e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della citata legge, nel testo come sopra modificato, che demanda al Ministro del tesoro di provvedere con proprio decreto alle variazioni disposte dalla commissione delle Comunità europee al limite di valore indicato nel secondo comma della stessa legge;

Visto l'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 7 giugno 1983, con il quale — sulla base della disposizione della commissione delle Comunità europee, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C 306 del 23 novembre 1982 — il limite di valore previsto dall'art. 1, secondo comma,

della legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, è stato determinato, per l'anno 1983, in 167.000 unità di conto europee;

Vista la disposizione della commissione delle Comunità europee, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C 320 del 26 novembre 1983, con la quale il limite di valore di cui sopra è stato determinato, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1984, in 177.000 unità di conto europee;

Vista la disposizione della commissione delle Comunità europee, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C 320 del 26 novembre 1983, con la quale viene stabilito, per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1985, in 1344,68 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea, ai fini dell'applicazione delle direttive in materia di appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture, recepite, rispettivamente, nelle leggi 8 agosto 1977, n. 584 e 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni;

Decreta:

Il limite di valore indicato all'art. 1, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, modificate come nelle premesse, ai fini della applicazione delle procedure stabilite dalla legge stessa e di quelle di cui all'accordo relativo agli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) è fissato, per l'anno 1984, in 177.000 unità di conto europee, corrispondenti a lire italiane 238.008.360.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1983

*Il Ministro*: GORIA

(53)

---

DECRETO 3 gennaio 1984.

**Elevazione a lire 4.750 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1984.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1984;

Visto il proprio decreto n. 717252/66-AU-56 del 16 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1983, registro n. 50 Tesoro, foglio n. 346, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 3.000 miliardi a lire 4.750 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1984, emessi con il decreto ministeriale del 16 dicembre 1983, n. 717252/66-AU-56, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 3.000 miliardi a lire 4.750 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro l'11 gennaio 1984 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 16 dicembre 1983 il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.750 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9,25% semestrale, per il periodo dal 1° gennaio 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 16 dicembre 1983.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1984

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1984*
*Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 265*

(68)

---

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

---

DECRETO 5 dicembre 1983, n. 756.

**Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la seconda Università degli studi di Roma.**

N. 756. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di paletnologia della facoltà di lettere e filosofia della seconda Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983*
*Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 24*

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3489/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L 349 *del* 12 *dicembre* 1983.

**(328/C)**

Regolamento (CEE) n. 3490/83 della commissione, del 9 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3491/83 della commissione, del 9 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3492/83 della commissione, del 9 dicembre 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3493/83 della commissione, del 9 dicembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3494/83 della commissione, del 9 dicembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3495/83 della commissione, del 9 dicembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 3496/83 della commissione, del 9 dicembre 1983, recante modalità di applicazione del regime d'importazione applicabile, durante il primo trimestre del 1984, a taluni Paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 3497/83 della commissione, del 9 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 348 *del* 10 *dicembre* 1983.

**(329/C)**

Regolamento (CEE) n. 3498/83 del Consiglio, del 29 novembre 1983, relativo alla conclusione del protocollo relativo al regime da applicare nel 1983 nel quadro della decisione del Consiglio di associazione C.E.E.-Cipro, del 24 novembre 1980, che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Informazione concernente la data di entrata in vigore del protocollo relativo al regime da applicare nel 1983 nel quadro della decisione adottata dal Consiglio di associazione C.E.E.-Cipro, il 24 novembre 1980, che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2807/83 della commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 276 del 10 ottobre 1983.

*Pubblicati nel n.* L 353 *del* 15 *dicembre* 1983.

**(330/C)**

Regolamento (CEE) n. 3499/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3500/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3501/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2373/83 che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'art. 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 3502/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, che rettifica le versioni in lingua danese, tedesca ed italiana del regolamento (CEE) n. 1108/82, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino.

Regolamento (CEE) n. 3503/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 3504/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade e ai tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce 85.20 A II della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3505/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

*Pubblicati nel n.* L 350 *del* 13 *dicembre* 1983.

**(331/C)**

Regolamento (CEE) n. 3506/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3507/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3508/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3509/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, che proroga il regolamento (CEE) n. 1888/83 e che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Argentina.

Regolamento (CEE) n. 3510/83 della commissione, del 12 dicembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili (categoria 31) originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 3511/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1844/77 relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 3512/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto concerne la fissazione anticipata della restituzione per l'elemento zucchero contenuto in taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3513/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 3514/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2191/81 e (CEE) n. 2192/83 concernenti la concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro e dalle Forze armate e Corpi assimilati degli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 3515/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, relativo alla vendita, mediante gara, ai fini dell'esportazione verso la Tunisia, dell'olio di sansa di oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 3516/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 3517/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, che fissa i prezzi limite per l'intervento per i vini da tavola per il periodo 16 dicembre 1983-31 agosto 1984.

*Pubblicati nel n.* L 351 *del* 14 *dicembre* 1983.

**(332/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Carlo Gavazzi Controls di Milano, stabilimento in Pocapaglia (Cuneo), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vergnano Lamiere S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.V. - Societé Industrielle Valdotaine, stabilimento di Arnad (Aosta), è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elder di Tortona (Alessandria), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elder di Tortona (Alessandria), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Afast, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Caluso (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 2 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Afast, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Caluso (Torino), è prolungata al 2 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Afast, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e Caluso (Torino), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M. - Italmontaggi Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1982 al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gummiflex, con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 10 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gummiflex, con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 19 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gummiflex, con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biginelli S.p.a. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'8 marzo 1982 al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francesco Cinzano, con sede e stabilimento in S. Vittoria d'Alba (Cuneo), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francesco Cinzano, con sede e stabilimento in S. Vittoria d'Alba (Cuneo), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francesco Cinzano, con sede e stabilimento in S. Vittoria d'Alba (Cuneo), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fimet motori e riduttori, con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Gisa confezioni di Cargano Ezio e Carlo, in Borgoticino (Novara), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Gisa confezioni di Cargano Ezio e Carlo, in Borgoticino (Novara), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta E.P. Humbert, con sede e stabilimento in Collegno (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1982 al 7 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla De.Pa., con sede e stabilimento in Volpiano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 gennaio 1982 al 17 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De.Pa., con sede e stabilimento in Volpiano (Torino), è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla De.Pa., con sede e stabilimento in Volpiano (Torino), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ondulati Piretti di Marlia (Lucca), è prolungata al 30 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. At.Re.Ma, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meccanica navale torinese S.r.l., con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1982 al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cucirini Valle di Lanzo, con sede in Ciriè (Torino), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cucirini Valle di Lanzo, con sede in Ciriè (Torino), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Marco - Industrie meccaniche di Borgomanero (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Marco - Industrie meccaniche di Borgomanero (Novara), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Marco - Industrie meccaniche di Borgomanero (Novara), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Loro & Parisini, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Assago (Milano) e Castel Cisterna (Napoli), è prolungata al 25 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(58)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

**Corso dei cambi del 4 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1690,500 | 1690,500 | 1690,50 | 1690,500 | 1690,50 | 1690,50 | 1690,500 | 1690,500 | 1690,500 | 1690,500 |
| Marco germanico | 605,780 | 605,780 | 606,65 | 605,780 | 606,25 | 605,76 | 605,750 | 605,780 | 605,780 | 605,77 |
| Franco francese | 198,250 | 198,250 | 198,60 | 198,250 | 198,50 | 198,28 | 198,320 | 198,250 | 198,250 | 198,25 |
| Fiorino olandese | 539,890 | 539,890 | 540,45 | 539,890 | 540,35 | 539,94 | 540 — | 539,890 | 539,890 | 539,38 |
| Franco belga | 29,713 | 29,713 | 29,75 | 29,713 | 29,71 | 29,71 | 29,718 | 29,713 | 29,713 | 29,71 |
| Lira sterlina | 2390,700 | 2390,700 | 2394 — | 2390,700 | 2395,15 | 2390,85 | 2391 — | 2390,700 | 2390,700 | 2390,70 |
| Lira irlandese | 1878,500 | 1878,500 | 1879 — | 1878,500 | 1879,33 | 1878,25 | 1878 — | 1878,500 | 1878,500 | — |
| Corona danese | 167,450 | 167,450 | 167,60 | 167,450 | 167,55 | 167,42 | 167,400 | 167,450 | 167,450 | 167,35 |
| E.C.U. | 1368,120 | 1368,120 | 1368,12 | 1368,120 | 1368,12 | 1368,12 | 1368,120 | 1368,120 | 1368,120 | 1368,12 |
| Dollaro canadese | 1353 — | 1353 — | 1353 — | 1353 — | 1352,75 | 1355 — | 1353 — | 1353 — | 1353 — | 1353 — |
| Yen giapponese | 7,225 | 7,225 | 7,2350 | 7,225 | 7,75 | 7,22 | 7,226 | 7,225 | 7,225 | 7,22 |
| Franco svizzero | 756,450 | 756,450 | 756,50 | 756,450 | 756,30 | 756,72 | 756,800 | 756,450 | 756,450 | 756,45 |
| Scellino austriaco | 85,972 | 85,972 | 86,05 | 85,972 | 86 — | 85,98 | 86 — | 85,972 | 85,972 | 85,98 |
| Corona norvegese | 215,400 | 215,400 | 215,75 | 215,400 | 215,70 | 215,47 | 215,540 | 215,400 | 215,400 | 215,40 |
| Corona svedese | 207,330 | 207,330 | 207,60 | 207,330 | 207,40 | 207,31 | 207,300 | 207,330 | 207,330 | 207,32 |
| FIM | 285,800 | 285,800 | 286 — | 285,800 | 285,85 | 285,82 | 285,850 | 285,800 | 285,800 | — |
| Escudo portoghese | 12,460 | 12,460 | 12,60 | 12,460 | 12,56 | 12,50 | 12,550 | 12,460 | 12,460 | 12,46 |
| Peseta spagnola | 10,580 | 10,580 | 10,62 | 10,580 | 10,58 | 10,58 | 10,587 | 10,580 | 10,580 | 10,58 |

**Media dei titoli del 4 gennaio 1984**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 40,250 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 | 91,300 |
| » 6 % » » 1970-85 | 89,600 |
| » 6 % » » 1971-86 | 85,150 |
| » 6 % » » 1972-87 | 79 — |
| » 9 % » » 1975-90 | 78,650 |
| » 9 % » » 1976-91 | 77,600 |
| » 10 % » » 1977-92 | 77 — |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 79,600 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 72,600 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 91,950 |
| » » » 1-4-1981/86 16 % | 98,950 |
| » » » 1-6-1981/86 16 % | 99,450 |
| » » » 1-8-1982/84 19 % | 100,550 |
| » » » Ind. 1- 3-1981/84 | 100,025 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 100,250 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 100,250 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 100,025 |
| » » » » 1- 5-1982/84 | 100,150 |
| » » » » 1- 6-1982/84 | 100,500 |
| » » » » 1- 7-1982/84 | 100,250 |
| » » » » 1- 8-1982/84 | 99,925 |
| » » » » 1- 9-1982/84 | 99,900 |
| » » » » 1-10-1982/84 | 99,825 |
| » » » » 1-11-1982/84 | 99,950 |
| » » » » 1-12-1982/84 | 100,100 |
| » » » » 1- 1-1983/85 | 100,100 |
| » » » » 1- 2-1983/85 | 99,700 |
| » » » » 1- 3-1983/85 | 99,650 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85 | 99,600 |
| » » » » 1- 5-1983/85 | 99,650 |
| » » » » 1- 6-1983/85 | 99,650 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 99,800 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 100,150 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 100,250 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 100,300 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 100,350 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 100 — |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 99,900 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 100 — |
| » » » » 1-11-1982/86 | 99,900 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 100,025 |
| » » » » 1- 1-1983/87 | 100,225 |
| » » » » 1- 2-1983/87 | 100 — |
| » » » » 1- 3-1983/87 | 99,825 |
| » » » » 1- 4-1983/87 | 99,900 |
| » » » » 1- 5-1983/87 | 99,800 |
| » » » » 1- 6-1983/87 | 99,650 |
| Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984 | 99 — |
| » » » 18 % 1- 4-1984 | 100,150 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 97,450 |
| » » » 18 % 1- 1-1985 | 101,175 |
| » » » 17 % 1- 5-1985 | 100,325 |
| » » » 17 % 1- 7-1985 | 100,500 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 90,475 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 % | 106,800 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 105,600 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 4 gennaio 1984**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1690,500 |
| Marco germanico | 605,765 |
| Franco francese | 198,285 |
| Fiorino olandese | 539,945 |
| Franco belga | 29,715 |
| Lira sterlina | 2390,850 |
| Lira irlandese | 1878,250 |
| Corona danese | 167,425 |
| E.C.U. | 1368,120 |
| Dollaro canadese | 1353 — |
| Yen giapponese | 7,225 |
| Franco svizzero | 756,625 |
| Scellino austriaco | 85,986 |
| Corona norvegese | 215,470 |
| Corona svedese | 207,315 |
| FIM | 285,825 |
| Escudo portoghese | 12,505 |
| Peseta spagnola | 10,585 |

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Elenco n. 231 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 10 dicembre 1983, n. 6942/R**

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen farmaceutici Sk Instiut S.r.l., cod. fiscale 00637130667, già Lancet, Carsoli (L'Aquila) | *Nova Tiamin* . . . . . . . . . . . . . . . . | 11988 |
| 2 | Alfa farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00556960375, via Ragazzi del '99 n. 5, Bologna | *Anapatos*, in tutte le sue confezioni e preparazioni | 21764<br>21764/1 |
| 3 | Fatro S.p.a., cod. fisc. 00592170377, via Emilia Levante, 317, Ozzano Emilia (Bologna) | *Diurofital*, uso veterinario . . . . . . . . . . . | 12719 |
| 4 | Lugaresi e C., cod. fisc. 00379620370, via B. da Carpi n. 15, Bologna | *Odontalgic* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1812 |
| 5 | Dietopharma S.a.s., cod. fisc. 00438040487, via Manni, 67, Firenze | *Axerovit* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6310 |
| | | *Betaneurol*, in tutte le sue preparazioni . . . . . | 6004/1<br>6004/A-1<br>6004/A-2 |
| | | *Jomezol* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8393 |
| | | *K-Vit* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5899/A |
| 6 | Istituto biochimico sperimentale IBIS S.p.a., codice fisc. 00424890481, viale Machiavelli, 29-31-33, Firenze | *Planium* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10872/A |
| 7 | Laboratori chimico-farm. A. Menarini S.a.s., codice fisc. 00395270481, via Sette Santi, 3, Firenze | *Sanergina*, in tutte le sue preparazioni e confezioni . | 11012<br>11012/A<br>11012/B |
| 8 | Farge, cod. fisc. 00262950108, via Tortona, 12, Genova | *Destacor*, in tutte le sue preparazioni . . . . . . . | 16190<br>16190/B |
| | | *Meproserpina* . . . . . . . . . . . . . . . . | 15250 |
| 9 | Vecchi e Piam, cod. fisc. 00244540100, via Padre G. Semeria, 5, Genova | *Ciclina* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14350 |
| | | *Kanapiam* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16949 |
| 10 | Abbott S.p.a., cod. fisc. 00076670595, via Pontina km 52, Campoverde di Aprilia (Latina) | *Bevitin*, iniettabile . . . . . . . . . . . . . | 7513 |
| 11 | Abbott laboratories di North-Chicago (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Abbott S.p.a., cod. fisc. 00076670595, via Pontina km 52, Campoverde di Aprilia (Latina) | *Murine* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9988 |
| 12 | Bayer Italia S.p.a., cod. fisc. 05849130157, viale Certosa, 126, Milano | *Luminale*, in tutte le sue confezioni . . . . . . . . | 7704/C |
| 13 | Bayer di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla Bayer Italia S.p.a., cod. fisc. 05849130157, viale Certosa, 126, Milano | *Periston*, uso veterinario . . . . . . . . . . . . | 6250/A |
| 14 | Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, codice fisc. 00825190150, via Darwin, 22, Milano | *Ismiverm* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11519 |
| | | *Ismiverm veterinario*, in tutte le sue preparazioni e confezioni | 11519/A |
| | | *Paratripsin orale* . . . . . . . . . . . . . . | 12049/B |
| | | *Vaccino antivaioloso*, in tutte le sue confezioni . . . | 14711 |
| 15 | Unipharma G.m.b.H. Konstanz (Repubblica Federale Tedesca), rappresentata in Italia dalla Byk Gulden Italia S.p.a., cod. fisc. 00696360155, via Giotto n. 1, Cormano (Milano) | *Cistizell* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5571 |

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE<br>Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione |
|---|---|---|---|
| 16 | Byk Gulden Italia S.p.a., cod. fisc. 00696360155, via Giotto, 1, Cormano (Milano) | *Mirion* e *Mirion B/1*, in tutte le loro preparazioni . | 2269<br>2269/1<br>2269/2<br>2269/A<br>2269/A-1<br>2269/A-2<br>2269/B |
| 17 | Farber-Ref S.p.a., cod. fisc. 00730800158, via Imperia n. 35, Milano | *Starciclina*, in tutte le sue confezioni . . . . . . . | 21390 |
| 18 | Farmila farmaceutici Milano S.p.a., codice fiscale 00730890159, via E. Fermi, 50, Settimo Milanese | *Glaucotensil* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17286 |
| | | *Triamcort*, in tutte le sue preparazioni . . . . . . | 16116<br>16116/A |
| 19 | Prodotti Formenti S.r.l., cod. fisc. 04485620159, via Correggio, 43, Milano | *Gerontofil* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8665 |
| 20 | La Farmochimica italiana S.p.a., codice fiscale 00870490158, via Nicola D'Apulia, 8, Milano | *Ascleron* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16462 |
| | | *Farmobion PP*, in tutte le sue preparazioni . . . . | 8930<br>8930/A |
| | | *Tibizina*, in tutte le sue preparazioni . . . . . . . | 7182<br>7182/A |
| 21 | Lifepharma S.r.l., cod. fisc. 05062510150, via Gran Sasso, 15, Milano | *Ulcoven* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13159 |
| 22 | Istituto biochimico italiano G. Lorenzini S.p.a., codice fisc. 02578030153, via G. Lorenzini, 2/4, Milano | *Fluosterolone* . . . . . . . . . . . . . . . . | 15167 |
| 23 | Neopharmed S.p.a., cod. fisc. 00821490158, via Pordoi, 18/23, Baranzate di Bollate (Milano) | *Idro-Gadovit* . . . . . . . . . . . . . . . . | 1160/B |
| | | *Testopregnol* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6456 |
| 24 | Profarmi S.r.l., già Laboratorio farmaceutico Santa Tecla, via Imbonati, 85, Milano | *Rausil-k* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16067 |
| 25 | Prodotti Roche S.p.a., cod. fisc. 00747170157, piazza Durante, 11, Milano | *Ferronascin* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4755 |
| 26 | Knoll S.p.a., cod. fisc. 00868480153, via Soperga, 37/39, Milano | *Tannalbina* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7065 |
| 27 | Serpero S.p.a., industria galenica milanese, codice fisc. 00826830150, viale Majno, 40, Milano | *Pirartrone*, in tutte le sue confezioni . . . . . . . | 8115/A |
| 28 | S.O. Far. farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 03428610152, via Ramazzini, 5, Milano | *Arpsan*, in tutte le sue preparazioni . . . . . . . | 4632<br>4632/1 |
| 29 | Upjohn S.A. Puurs, Belgio, rappresentata in Italia dalla Upjohn S.p.a., cod. fisc. 00768480154, via G.E. Upjohn, 2, Caponago (Milano) | *Albamycit*, in tutte le sue preparazioni . . . . . . | 16234<br>16234/A |
| 30 | The Upjohn C., Kalamazoo, Michigan (USA), rappresentata in Italia dalla Upjohn S.p.a., codice fisc. 00768480154, via G.E. Upjohn, 2, Caponago (Milano) | *Dimetrol*, in tutte le sue confezioni . . . . . . . | 20966 |
| 31 | Upjohn S.p.a., cod. fisc. 00768480154, via G.E. Upjohn n. 2, Caponago (Milano) | *Myalin*, in tutte le sue confezioni . . . . . . . . | 21544 |
| 32 | Upjohn S.A. Puurs, Belgio, rappresentata in Italia dalla Upjohn S.p.a., cod. fisc. 00768480154, via G.E. Upjohn, 2, Caponago (Milano) | *Verafem* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21646 |
| 33 | Valeas S.p.a., cod. fisc. 04874990155, via Vallisneri, 10, Milano | *Corvalin*, in tutte le sue preparazioni . . . . . . . | 15006<br>15006/A |
| | | *Reumon*, in tutte le sue preparazioni e confezioni . | 7864<br>7864/A |

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione |
|---|---|---|---|
| 34 | Winthrop products Inc. di New York, rappresentata in Italia dalla Laboratorio Winthrop S.p.a., codice fisc. 00867200156, via A. Vespucci, 2, Milano | *Hypaque-M* 75% | 21188 |
| 35 | Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, cod. fisc. 00206200289, via G. Orus, 2, Padova | *Siero antiparatifo polivalente* | 11954 |
| | | *Siero antisetticemico polivalente*, in tutte le sue confezioni | 12095 |
| | | *Vaccino B/1*, in tutte le sue confezioni | 14604 |
| | | *Vaccino embrionale contro il colera aviare*, in tutte le sue confezioni | 15193 |
| | | *Vaccino embrionale pseudo peste aviare*, in tutte le sue confezioni | 9442 |
| | | *Vaccino inattivato contro il diftero-vaiolo aviare*, in tutte le sue confezioni | 15192 |
| | | *Vaccino vivo contro l'aborto infettivo dei bovini* | 15346 |
| 36 | VIS - Istituto scientifico delle Venezie S.p.a., codice fisc. 00208120287, viale dell'Industria, 54/56, Padova | *Argirosin* | 12901 |
| | | *Clorezina* | 14125 |
| | | *Cortisol*, in tutte le sue preparazioni | 7107/A<br>7107/B<br>7107/C<br>7107/C-1<br>7107/D<br>7107/1 |
| | | *Diuvis* | 17484 |
| | | *Ginergolo* | 14114/A |
| | | *Rinochemiovis* | 9470 |
| 37 | Chiesi farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00164430340, via Palermo, 26/A, Parma | *Clorestrolo* | 14965 |
| | | *Eupirone* ed *Eupirone antistaminico*, in tutte le loro preparazioni | 16194<br>16194/A<br>16194/B<br>16194/B-1 |
| 38 | S.I.T. S.p.a., cod. fisc. 00834640187, corso Cavour, 70, Mede (Pavia) | *Antilen* | 16405 |
| 39 | Bristol laboratories, New York (USA), rappresentata in Italia dalla Bristol italiana S.p.a., codice fiscale 00488020587, via Arno, 11, Roma | *Bristaciclina*, in tutte le sue confezioni | 9708/2 |
| 40 | Farmacosmici S.r.l., cod. fisc. 00399780584, via Cervino, 7, Roma, ora della Sis-Ter S.p.a., codice fiscale 00112720198, palazzo Pignano, Cremona | *Detoxivit*, in tutte le sue confezioni | 16568 |
| | | *Esanicotic*, in tutte le sue confezioni | 11319 |
| | | *Fenomenta*, in tutte le sue confezioni | 7458 |
| | | *Fluorocalcio anticarie*, in tutte le sue preparazioni e confezioni | 10124<br>10124/A |
| | | *Sanarin*, in tutte le sue preparazioni e confezioni | 15027<br>15027/1<br>15027/A |
| | | *Viansin*, in tutte le sue preparazioni e confezioni | 17942<br>17942/A |
| 41 | Nuovo consorzio sanitario nazionale, cod. fisc. MLZP LA29P17D279M, via Svetonio, 6, Roma | *Eusulfa* | 17915 |
| 42 | Soc. Samil S.r.l., cod. fisc. 00404510588, via Gerano n. 5, Roma | *Aclimatan*, in tutte le sue confezioni | 4996 |

| Numero d'ordine | DITTA E SEDE | SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione |
|---|---|---|---|
| 43 | Industria farmaceutica Serono S.p.a., cod. fiscale 04886390584, via Casilina, 125, Roma | *Almecol*, in tutte le sue preparazioni . . . . . . | 11809<br>11809/A |
| | | *Norybol*, in tutte le sue preparazioni . . . . . . | 13568<br>13568/1 |
| 44 | Squibb S.p.a., cod. fisc. 00405630583, via Paolo di Dono, 73, Roma | *Dicrysticin-N* 500 e *Ducrysticin-N* 1000, in tutte le sue preparazioni | 5971/A<br>5971/A-1 |
| | | *Quadriciclina*, in tutte le sue preparazioni . . . . . | 18405<br>18405/1<br>18405/A<br>18405/A-1 |
| | | *Verditon elisir* . . . . . . . . . . . . . . . . | 8173 |
| 45 | The Blood Plasma Corporationof, Japan Osaka (Giappone), rappresentata in Italia dall'Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano A. Sclavo, cod. fisc. 00048700520, via Fiorentina, 1, Siena | *Plasma umano normale secco liofilizzato irradiato*, in tutte le sue confezioni | 16042 |
| 46 | Istituto sieroterapico e vaccinogeno Sclavo S.p.a., cod. fisc. 00048700520, via Fiorentina, 1, Siena | *K* 15 *Sclavo* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15581 |
| | | *Sclavosulfa*, in tutte le sue preparazioni . . . . . | 16799<br>16799/B |
| 47 | Ciba-Geigy S.p.a., cod. fisc. 00826480154, s.s. 233, km 20,500, Origgio (Varese) | *Balsamo di Trasalen* . . . . . . . . . . . . . . . | 5599 |
| | | *Bradex vioformio* . . . . . . . . . . . . . . . | 8720 |
| | | *Priscofen* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6193 |
| | | *Vioformio*. in tutte le sue preparazioni . . . . . . | 5910<br>5910/A |
| 48 | Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., codice fiscale 01192310124, via Monterosso, 273, Caronno Pertusella (Varese) | *Enterofillina* . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5924 |
| | | *Gastronorm* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18021 |
| 49 | Zambon farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00691950240, via Cappuccini, 40, Vicenza | *Acrigene* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6725 |
| | | *A-Terpin* . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6352 |
| | | *Jogene* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6304 |

(6830)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa e sostituzione di componenti le commissioni circoscrizionali.**

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1983, l'art. 1 del decreto ministeriale 18 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1983, è stato modificato nel senso che le elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa sono rinviate ai giorni 20 e 21 maggio 1984 e si svolgeranno il giorno 20, dalle ore 8 alle ore 22, ed il giorno 21, dalle ore 8 alle ore 14.

L'art. 4 del decreto ministeriale 16 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1983, è stato modificato nel senso appresso indicato:

3ª *Circoscrizione elettorale*:

l'operaio qualificato Rossetti Aldo è sostituito, nell'incarico di membro, dal segretario Crema Giorgio;

4ª *Circoscrizione elettorale*:

il dirigente superiore Buttitta Salvatore è sostituito, nell'incarico di presidente, dal dirigente superiore Bronzini Mario;

5ª *Circoscrizione elettorale*:

il dirigente superiore Carullo Mario è sostituito, nell'incarico di presidente, dal dirigente superiore Raucci Michele;

8ª *Circoscrizione elettorale*:

il dirigente superiore Dattilo G. Battista è sostituito, nello incarico di presidente, dal dirigente superiore Velardi Giovanni;

13ª *Circoscrizione elettorale*:

il dirigente superiore Bronzini Mario è sostituito, nell'incarico di presidente, dal dirigente superiore Buttitta Salvatore;

14ª *Circoscrizione elettorale*:

il dirigente superiore Santamaria Luigi è sostituito, nell'incarico di presidente, dal primo dirigente Longu Giorgio.

(65)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Esaro » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Esaro ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati, ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

« Detta zona comprende parte del territorio dei comuni di: S. Marco Argentano, Fagnano Castello, Malvito, S. Agata di Esaro, Mottafollone, S. Sosti, S. Donato Ninea, Acquaformosa, Lungro, Firmo, Tarsia, Terranova di Sibari e l'intero territorio dei comuni di S. Caterina Albanese, Roggiano Gravina, Altomonte, S. Lorenzo del Vallo e Spezzano Albanese.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'abitato di S. Marco Argentano prosegue in direzione nord-ovest, passa a monte della contrada Martiri Argentanesi e va a congiungersi in linea retta con la quota 228 da dove segue il fiume Follone sino ad incontrare il confine comunale di S. Caterina Albanese che percorre, seguendolo, sino a località Timpone. S'incanala poi verso sud lungo il vallone Carocchia fino a quota 520; da qui segue il confine comunale di Fagnano Castello fino a quota 615. Si allaccia, poi, a quota 570, alla carrareccia, in località Spartosa, che conduce a Rinacchio dove incontra al km 25 la strada statale e la segue fino al centro abitato di Fagnano Castello. Da qui, a quota 436, segue la carrareccia che porta a Varco del Travo. In direzione nord segue il vallone che costeggia la località Timpone del Forno fino al confine del comune di Malvito. Segue detto confine verso ovest fino a quota 513 da dove, lungo un sentiero, raggiunge quota 540 in località Caprara e da qui piegando verso est in località Viziola segue la strada comunale che, passando per le quote 392 e 322, raggiunge la strada provinciale in prossimità di Malvito, passa per il predetto abitato e segue la predetta strada provinciale fino a quota 374 da dove, volgendo ad ovest, raggiunge in linea retta la quota 466 e quindi, seguendo il sentiero, la località Formacelle. Dalla predetta località, piegando a nord segue il sentiero e raggiunge quota 588 e proseguendo per lo stesso sentiero passa per quota 706 e infine quota 568 dove tocca il confine del comune di S. Agata d'Esaro che segue fino a quota 448. Risale il torrente lungo il vallone Forticella, passa per quota 555 e da qui segue il torrente lungo il vallone Lupinati fino alla sorgente che trovasi più a valle e quindi, volgendo ad ovest, quota 409 da dove, fiancheggiando altra sorgente, segue il sentiero che scende al fiume Esaro passando per quota 374. Dal fiume Esaro risale in linea retta all'abitato di S. Agata d'Esaro a quota 461 e da qui raggiunge la strada statale n. 105 che da S. Agata d'Esaro porta a Castrovillari. Segue integralmente detta strada nazionale passando prima per il territorio del comune di Mottafollone e per l'abitato di S. Sosti e poi per il territorio del comune di S. Donato Ninea raggiungendo l'abitato di Acquaformosa e quindi quello di Lungro. Dall'abitato di Lungro il confine scende in direzione nord fino al fiume Tiro che incontra a quota 548 e da qui prosegue lungo la sede naturale dell'ex strada Venaglio toccando progressivamente le quote 461 e 642 fino ad incontrare, in corrispondenza del T. Fiumicello a quota 544, il confine del comune di Saracena. Da qui attraverso il piano delle vigne segue prima la curva di livello 582 e poi la mulattiera che tocca il C. Mastromarchi a quota 546 fino a raggiungere il fiume Garga a quota 361. Da questo punto seguendo la strada comunale S. Vito che tocca il C. Diana si congiunge con la s.s. n. 105 a quota 394. Segue tale strada statale in direzione est fino al km 72,500 per poi proseguire verso nord-est per la strada provinciale della Piana che a quota 109 tocca il confine comunale Castrovillari; segue detto confine fino alla Masseria Ciparsia e proseguendo per la strada provinciale Celimarra-Ciparsia fiancheggiando l'autostrada Salerno-Reggio Calabria per un breve tratto, tra le quote 113 e 111 raggiunge il torrente Tiro che segue ininterrottamente fiancheggiando così anche i confini dei comuni di Firmo, di Altomonte e di S. Lorenzo del Vallo fino a raggiungere il confine di Spezzano Albanese che segue fino ad incrociare la s.s. n. 19 delle Calabrie e poi fino a raggiungere il fiume Coscile. Segue il fiume Coscile fino al confine del comune di Spezzano Albanese, prosegue lungo detto confine comunale fino ad incontrare il confine del comune di Terranova da Sibari che percorre fino a raggiungere il fiume Crati. Risale il fiume suddetto lungo la strada sinistra attraversando il territorio del comune di Tarsia e al suo limite abbandona il fiume Crati seguendo il confine comunale di Bisignano per raggiungere quello di S. Marco Argentano che segue quindi fino ad incrociare la strada provinciale S. Marco Argentano-Mongrassano, collegandosi infine, lungo la strada suddetta all'abitato di S. Marco Argentano ».

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute, unitamente all'indicazione geografica « Esaro », delle indicazioni aggiuntive sottoelencate:

« Bianco»;
« Rosso »;
« Rosato ».

**(10)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria degli idonei del concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 31 maggio 1982, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1982, registro n. 21 Difesa, foglio n. 146);

Visto il decreto ministeriale in data 16 settembre 1982, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto (registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1982, registro n. 36 Difesa, foglio n. 230);

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1983, con il quale è sostituito un membro della commissione esaminatrice del concorso citato in preambolo (registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1983, registro n. 17 Difesa, foglio n. 71);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti:

*Specialità aeronautici*:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Russo Andrea | punti | 935 |
| 2) De Mitri Salvatore | » | 889 |
| 3) De Martis Walter | » | 887 |
| 4) Fradigrada Marco | » | 880 |
| 5) Gianfrate Angelo | » | 878 |
| 6) Saputo Mauro | » | 833 |
| 7) Pregnolato Massimo | » | 828 |
| 8) Di Giovanni Martino | » | 822 |
| 9) Bulgarelli Stefano | » | 816 |

10) Terranegra Domenico . . . . punti 800
11) Colella Claudio . . . . . . . » 792
12) Russo Mario C. . . » 766
13) Mancarella Pietro . . . . . » 758
14) Favalli Roberto . . . . » 720
15) Padovan Rodolfo . . . » 677

*Specialità assistenti di laboratorio:*

1) Divertito Francesco . punti 958
2) Magliulo Vincenzo . . . » 909
3) Zuin Bruno . . . . . . . » 801

*Specialità edili:*

1) Genovese Angelo . . punti 853
2) Tigli Remo » 824
3) Rodo Vincenzo . . » 768

*Specialità elettronici:*

1) Trentin Maurizio . . punti 988
2) Portaccio Marcello . . » 976
3) Renga Giovanni . » 908
4) Sposito Stefano . » 858
5) Allegrini Roberto » 834
6) Felicetti Giuseppe . . » 830
7) Angelini Alfonso » 781
8) Dal Moro Umberto » 743
9) Leo Claudio » 740
10) De Iure Leonardo . . . » 717

*Specialità elettricisti:*

1) Addis Maurizio . , punti 858

*Specialità motorizzazione:*

1) Malvezzi Umberto . punti 790

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1983

*Il Ministro:* SPADOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre* 1983
*Registro n.* 46 *Difesa, foglio n.* 372

(45)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per la nomina a diciannove posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda.**

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per la nomina a diciannove posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 1984.

I candidati dovranno presentarsi nei giorni sopra indicati, alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, muniti di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica autorità.

(88)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settori 16 e 64).**

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà nel modo sottoindicato, per i seguenti settori di discipline:

*Settore di discipline n.* 16 - *Zootecnia e alimentazione* (Borse n. 15):

convocazione: giorno 2 febbraio 1984 alle ore 8,30 presso la sala delle conferenze - Ministero della pubblica istruzione, piano terra, viale Trastevere, Roma.

*Settore di discipline n.* 64 - *Scienza della politica* (Borse n. 4):

convocazione: giorno 31 gennaio 1984 alle ore 8,30 presso la sala delle conferenze - Ministero della pubblica istruzione, piano terra, viale Trastevere, Roma.

(89)

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 56, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di lettere e filosofia, Dorsoduro numero 1686/1687, S. Sebastiano, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 gennaio 1984, ore 9;
seconda prova: 27 gennaio 1984, ore 9.

(90)

**Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.**

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, già fissate per i giorni 14 e 15 dicembre 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 20 gennaio 1984, ore 9;
seconda prova: 21 gennaio 1984, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di diritto privato, piazza dell'Università, Perugia.

(91)

## CORTE DEI CONTI

**Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi sessantacinque posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, di cui undici riservati agli impiegati della carriera di concetto, da destinare agli uffici di Firenze, Trieste e Udine, Torino e Bologna.**

Le prove scritte dei concorsi sottoelencati si svolgeranno nelle sedi e nei giorni indicati in corrispondenza di ciascun concorso:

concorso a tre posti da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Firenze: Firenze, Università degli studi, facoltà di ingegneria, viale Morgagni, 44; giorni 17 e 18 febbraio 1984;

concorso ad otto posti da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Trieste e Udine: Trieste, Università degli studi, aule M - O, piano terra, edificio *A*, piazzale Europa, 1; giorni 16 e 17 marzo 1984.

concorso a quattro posti da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Torino: Torino, Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24; giorni 9 e 10 maggio 1984;

concorso a quattro posti da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Bologna: Bologna, Università degli studi, facoltà di ingegneria, viale Risorgimento, 2; giorni 25 e 26 maggio 1984.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1984 sarà data comunicazione dei luoghi, dei locali, dei goirni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte dei rimanenti concorsi.

(103)

# REGIONI

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1983, n. 11.

**Aiuti straordinari per il sostegno e la ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 7 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

Ai fini del sostegno e della ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana viene previsto un piano straordinario di aiuti regionali.

Gli aiuti riguardano:

1) prestiti agrari annuali di esercizio e finanziamenti annuali per l'acquisto di riproduttori;

2) prestiti agrari annuali di esercizio e finanziamenti annuali per la conduzione;

3) prestiti agrari annuali e finanziamenti annuali per l'acconto ad allevatori conferenti le carni suine a cooperative agricole;

4) contributi in capitale sulle spese di gestione sostenute da cooperative agricole per le operazioni di ammasso volontario delle carni suine.

Art. 2.

*Beneficiari-priorità*

Gli aiuti sono diretti ai suinicoltori piemontesi, secondo il seguente ordine generale di priorità:

1) allevatori imprenditori agricoli a titolo principale coltivatori diretti e cooperative agricole;

2) allevatori imprenditori agricoli a titolo principale conduttori e forme associative di imprenditori agricoli a titolo principale;

3) altri allevatori singoli e forme associative di persone.

Viene accordata priorità agli allevatori inclusi nella zona dichiarata infetta con decreto del presidente della giunta regionale n. 2451 in data 21 marzo 1983 nonché a quelli inclusi nella zona dichiarata di protezione con decreto del presidente della giunta regionale n. 2452 in data 21 marzo 1983.

Art. 3.

*Criteri e procedure*

1) Acquisto di riproduttori.

Può essere concesso il concorso regionale negli interessi su prestiti agrari annuali di esercizio o su finanziamenti per l'acquisto di riproduttori con il tasso di interesse a carico dei beneficiari della stessa entità di quello stabilito ai fini della applicazione dell'art. 15 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti ed i finanziamenti vengono erogati dagli istituti di cui al successivo art. 4 sulla base di nulla-osta emesso:

dai servizi regionali decentrati dell'agricoltura, per gli allevamenti singoli;

dall'assessorato agricoltura e foreste per gli allevamenti cooperativi ed associati.

Gli allevatori possono procedere, a proprio rischio, all'acquisto dei riproduttori anche prima dell'emissione del nulla-osta purché dopo la presentazione della domanda di prestito.

Il numero massimo di riproduttori da prendere in considerazione nonché i prezzi massimi da ammettere sono stabiliti dall'assessorato agricoltura e foreste.

Per gli allevamenti che hanno proceduto all'abbattimento dei suini, in esecuzione delle disposizioni emesse dall'autorità sanitaria si fa riferimento, circa il numero massimo di riproduttori, a quelli risultanti dal verbale di abbattimento.

2) Conduzione.

Può essere concesso il concorso regionale negli interessi su prestiti agrari annuali di esercizio o su finanziamenti annuali per la conduzione con il tasso d'interesse a carico dei beneficiari della stessa entità di quello stabilito ai fini dell'applicazione dell'art. 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'importo del prestito e del finanziamento non può superare L. 50.000 per ogni capo suino adulto allevato con il limite di 50 milioni per ogni allevamento singolo e con il limite stabilito dall'assessorato agricoltura e foreste per gli allevamenti cooperativi ed associati.

Per gli allevamenti che hanno proceduto all'abbattimento dei suini, in esecuzione delle disposizioni emesse dall'autorità sanitaria si fa riferimento, circa il numero massimo dei capi da prendere in considerazione ai fini dell'entità del prestito o del finanziamento, a quelli risultanti dal verbale di abbattimento.

I capi suini non adulti sono valutati secondo tabelle di conversione stabilite dall'assessorato agricoltura e foreste.

I prestiti ed i finanziamenti vengono erogati dagli istituti di cui al successivo art. 4 sulla base di nulla-osta emesso:

per gli allevatori singoli dai servizi regionali decentrati dell'agricoltura;

per gli allevamenti cooperativi ed associati dall'assessorato agricoltura e foreste.

3) Acconti ai conferenti.

Può essere concesso alle cooperative agricole il concorso regionale negli interessi su prestiti agrari annuali di esercizio o su finanziamenti annuali contratti per la corresponsione di acconti agli allevatori conferenti carni suine con il tasso di interesse a carico dei beneficiari della stessa entità di quello stabilito ai fini dell'applicazione dell'art. 42 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

I prestiti ed i finanziamenti vengono erogati dagli istituti di cui al successivo art. 4 sulla base di nulla-osta emesso dall'assessorato agricoltura e foreste.

4) Spese di gestione.

Può essere concesso alle cooperative agricole un contributo in conto capitale sulle spese di gestione sostenute per operazioni di ammasso volontario delle carni suine nella stessa percentuale di quella stabilita ai fini dell'applicazione dell'art. 40 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'agevolazione è concessa con deliberazione della giunta regionale.

5) Procedure comuni.

Per tutti gli interventi sopra indicati la liquidazione delle agevolazioni è effettuata con deliberazione della giunta regionale. Le domande debbono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

*Istituti di credito*

Ai fini della erogazione dei prestiti agrari e dei finanziamenti, la Regione stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito agrario e con gli altri istituti di credito.

Le operazioni sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia.

Art. 5.

*Disposizioni transitorie e finali*

Le operazioni di credito agrario relative al settore suinicolo già autorizzate dal 1° gennaio 1983 dalla Regione ai sensi degli articoli 42 e 50 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico agli stanziamenti corrispondenti previsti dalla presente legge.

Le agevolazioni della presente legge non sono cumulabili con quelle aventi le stesse finalità previste dalla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63.

Per quanto non specificato si fa riferimento, per quanto applicabile, alla normativa prevista per i corrispondenti interventi di cui alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63.

Art. 6.

*Disposizioni finanziarie*

Per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge è utilizzata la somma di lire 2.000 milioni assegnata alla regione Piemonte ai sensi dell'art. 20 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1983 è istituito apposito capitolo con la dotazione di 2.000 milioni e con la seguente denominazione:

« Assegnazione dello Stato per la concessione di aiuti straordinari per il sostegno e la ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana ».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983 è istituito apposito capitolo con la dotazione di 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa e con la seguente denominazione:

« Concessione di aiuti straordinari per il sostegno e la ripresa economica della suinicoltura del Piemonte colpita dalla peste suina africana ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

*Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 1° settembre 1983

VIGLIONE

---

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1983, n. 12.

**Integrazione della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 (bilancio di previsione dell'ESAP per l'anno 1983).**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1983)

(*Omissis*).

---

## LEGGE REGIONALE 5 settembre 1983, n. 13.

**Rendiconto dell'esercizio finanziario 1982.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1983)

(*Omissis*).

---

## LEGGE REGIONALE 5 settembre 1983, n. 14.

**Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1983.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1983)

(*Omissis*).

---

## LEGGE REGIONALE 5 settembre 1983, n. 15.

**Disposizioni finanziarie concernenti autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1983 e 1984 e devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del 7 settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Trasferimento al 1984 di quote di limiti di impegno iscritti nel bilancio per l'anno finanziario 1983*

E' autorizzato il trasferimento all'anno 1984 della decorrenza di quote di limiti di impegno iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, nell'ammontare ed ai capitoli di seguito indicati:

L. 4.000.000.000, al capitolo n. 6079
L. 286.702.421, al capitolo n. 8965
L. 928.526.250, al capitolo n. 9050

Art. 2.

*Contributi per programmi statali nel settore della viabilità*

Per l'anno 1984 ai fini dell'attuazione della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni. (Capitolo n. 6115).

Art. 3.

*Devoluzione di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura*

Le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 rispettivamente al cap. 2651 nella misura di L. 131.279.374 in termini di competenza e di cassa, al cap. 2970 nella misura di L. 864.331.291 in termini di competenza e di L. 864.000.000 in termini di cassa, al cap. 2973 nella misura di L. 5.690.000 in termini di competenza e di cassa, al cap. 2974 nella misura di L. 103.691.197 in termini di competenza e di L. 103.000.000 in termini di cassa, al cap. 3213 nella misura di L. 87.127.805 in termini di competenza e di cassa, al cap. 4195 nella misura di L. 14.270.575 in termini di competenza e di cassa, sono devolute, per gli importi sopra indicati, come di seguito specificato:

per gli interventi di cui all'art. 42 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, ed iscritte al cap. 3759 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, nella misura di L. 232.677.754 in termini di competenza e di cassa;

per gli interventi di cui agli articoli 14, 39, lettera *a*) e 45 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, ed iscritte al cap. 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, nella misura di L. 864.331.291 in termini di competenza e di L. 864.000.000 in termini di cassa;

per gli interventi di cui all'art. 15 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, ed iscritte al cap. 2780 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, nella misura di L. 5.690.000 in termini di competenza e di cassa;

per gli interventi di cui all'art. 17 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 ed iscritte al cap. 2818 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, nella misura di L. 103.691.197 in termini di competenza e di L. 103.000.000 in termini di cassa.

Le somme assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8, lettera *c*) e 60, della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983 al cap. 3835 nella misura di L. 118.068.000 in termini di competenza e di cassa sono devolute agli interventi di cui all'art. 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed iscritte al cap. 4206 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, nella misura di L. 118.068.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Applicazione della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20*

Ai sensi ed in applicazione degli articoli 34 e 40 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, sono autorizzate le seguenti variazioni:

gli stanziamenti, sia in termini di competenza che in termini di cassa, dei capitoli 10041, 10120, 10121, 10160, 10380, 10385, 10401 e 10500, fatti salvi gli impegni già assunti e comunque nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 35 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, sono portati in aumento dello stanziamento del cap. 10340;

gli stanziamenti, sia in termini di competenza che in termini di cassa, dei capitoli 10040, 10050, 10140, 10150, 10180, 10370, 10400 e 10405, fatti salvi gli impegni già assunti e comunque nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 35 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, sono portati in aumento dello stanziamento del cap. 10350.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1983, assestato, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *A*), allegata alla presente legge.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1983, assestato, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*), allegata alla presente legge.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

*Integrazione dell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine*

All'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983, sono aggiunte le seguenti spese:

Cap. 630. — Spese ed oneri relativi a pubblicazioni a norma di legge, di avvisi, inserzioni e documenti su giornali, riviste, gazzetta ufficiale, bollettini ufficiali di altre regioni;

Cap. 1640. — Spese per il funzionamento degli uffici: stampati, carta, cancelleria, corrispondenza postale e comunicazioni telegrafiche, uso impianti telefonici, prestazioni di copiatura, rilegatura, catalogazione, acquisto libri e riviste ed altre spese d'ufficio;

Cap. 11470. — Spese per l'affitto, la pulizia, la custodia, la manutenzione e gli accessori dei locali per gli uffici ed i centri di formazione professionale;

Cap. 11480. — Spese per il funzionamento degli uffici;

Cap. 12705. — Interessi passivi per ritardati pagamenti.

Art. 8.

*Anticipazione regionale per pronto intervento a seguito di avversità atmosferiche*

In applicazione dell'art. 55 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, è autorizzata l'anticipazione delle spese di pronto intervento previste dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e dall'art. 1, lettera *a*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per i fini di cui al precedente comma sono istituiti, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983, i seguenti capitoli con le dotazioni a fianco indicate:

Cap. 982 di entrata con la seguente denominazione: « Assegnazione di fondi per far fronte ad interventi urgenti per la salvaguardia del patrimonio zootecnico » e con la dotazione di L. 34.000.000 in termini di competenza e di cassa;

Cap. 3852 di spesa con la seguente denominazione: « Pronto intervento. Interventi urgenti per la salvaguardia del patrimonio zootecnico » e con la dotazione di L. 34.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

*Urgenza*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 settembre 1983

VIGLIONE

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1983, n. 16.

**Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della regione Piemonte.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 7 *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge regionale disciplina secondo i principi di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria:

*a*) dei consiglieri regionali del Piemonte;

*b*) dei presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina è di competenza della regione Piemonte;

*c*) dei presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la regione Piemonte partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

*d*) dei presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento la regione Piemonte concorra in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma di L. 500.000.000.

Art. 2.

Entro tre mesi dalla propria proclamazione, ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio:

*a*) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione in società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;

*b*) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

*c*) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiale e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati ai punti *a)* e *b)* concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. Il consenso deve essere espresso dai soggetti interessati con l'apposizione della firma in calce ai moduli di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 3.

Ogni anno, entro un mese dal termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il coniuge non separato ed i figli conviventi consenzienti sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.

Art. 4.

Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

Tali obblighi valgono anche per i soggetti di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del consiglio regionale.

Art. 5.

Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge debbono essere effettuate su moduli predisposti a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 6.

Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli il presidente del consiglio regionale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza, la diffida è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del presidente del consiglio.

Art. 7.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del consiglio regionale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dalla presente legge.

La conoscenza di tali dichiarazioni è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per ciascun soggetto vengono riportate le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e quelle concernenti la situazione patrimoniale.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati al primo comma del presente articolo presso le segreterie del consiglio regionale, dei comitati comprensoriali, delle province e dei comuni.

Art. 8.

Gli amministratori e i direttori generali indicati nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 1 sono tenuti a presentare le dichiarazioni ed a produrre la documentazione indicate dalla presente legge regionale con le modalità e nei termini, decorrenti dalla rispettiva assunzione e scadenza del mandato, previsti per i consiglieri regionali.

Art. 9.

Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 6, secondo comma, il presidente della giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunica all'ufficio di presidenza l'elenco completo degli enti o delle persone che alla data stessa rientrano nella previsione di cui al precedente art. 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*; tale elenco deve essere aggiornato dalla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 settembre 1983

VIGLIONE

(6894)

---

## LEGGE REGIONALE 30 settembre 1983, n. 17.

**Norme transitorie alla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, e successive modificazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 5 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici la provincia, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone faunistiche omogenee di gestione sociale.

Ciascuna provincia può istituire dette zone, anche aventi superficie superiore a 20.000 ettari, fino al 30% della propria superficie agro-forestale; detto limite, d'intesa tra le province interessate può essere superato in alcune di esse, fermo restando il limite del 30% della superficie agro-forestale regionale.

Art. 2.

Le province possono, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, avvalendosi di organismi a base associativa e degli esperti di cui all'art. 5 della legge citata, in attesa della costituzione delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60, costituire, entro il limite indicato dal precedente articolo, zone in regime di caccia controllata.

La Regione, sentite le province, regolamenta i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni, e ne determina il numero, comunque non inferiore alla media regionale, calcolato in base al rapporto tra cacciatori e territorio agro-forestale.

Art. 3.

Non è tenuto al superamento dell'esame di cui all'art. 64 della legge 17 ottobre 1979, n. 60, chi, nell'anno anteriore alla entrata in vigore dell'ampliamento della zona faunistica delle Alpi disposto, a norma dell'art. 61, dal consiglio regionale in data 27 luglio 1982, sia titolare della licenza di caccia ed abbia la residenza in uno dei comuni compresi in tutto od in parte, nei nuovi confini.

La provincia rilascia certificazione di tale stato su domanda contenente dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 2 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alla titolarità della licenza di caccia ed alla residenza durante i dodici mesi anteriori all'ampliamento.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 settembre 1983

VIGLIONE

(6895)

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1983, n. **18.**

**Modifica ed integrazione all'art. 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 19 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo della lettera *a*) del terzo comma dell'art. 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

« *a*) da quattro assessori regionali con competenze in materia di pianificazione, organizzazione e gestione del territorio, nominati dalla giunta regionale, tra i quali la giunta medesima designa il presidente ed il vice presidente, che lo sostituisca per i casi di assenza o impedimento ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 ottobre 1983

VIGLIONE

**(6896)**

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1983, n. **33.**

**Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della giunta regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli enti mutualistici e dagli enti disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, alla legge n. 641/1978, alla legge n. 386/1974 e alla legge n. 833/1978.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 7 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo del personale della giunta regionale del sottoelencato personale di ruolo e non di ruolo:

*a*) proveniente dall'amministrazione statale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dagli enti di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica medesimo messo a disposizione della Regione e da questa utilizzato presso i propri uffici o quelli degli enti locali ex legge n. 65 del 1° settembre 1981.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli enti locali, ex primo comma, art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, resta definitivamente assegnato agli enti stessi nei termini e con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica.

L'inquadramento di detto personale, nei ruoli organici degli enti medesimi, avverrà in conformità delle norme emanate con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1982, n. 300;

*b*) delle opere universitarie della Campania trasferito a norma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 642;

*c*) comandato dalla Ragione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981 o dalla eventuale data posteriore in cui il personale ha assunto effettivo servizio, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge.

Il personale di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441, è inquadrato, ai soli fini giuridici, con effetto dal 1° gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificamente previsto dalla presente legge.

Il periodo di servizio prestato presso l'ente di provenienza nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981 è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione stessa agli effetti della normativa regionale in atto vigente in materia di stato giuridico del personale, con esclusione di qualsiasi effetto economico non espressamente contemplato dall'art. 4 della presente legge.

Il personale delle opere universitarie è inquadrato nel ruolo regionale — al compimento delle operazioni di reinquadramento previsto dall'ordinamento di provenienza — in stretta conformità ai princìpi ed ai criteri contenuti nella presente legge ed evitando il cumulo dei benefici determinati dall'applicazione dell'art. 3, terzo comma, della presente legge con gli effetti del reinquadramento succitato.

Art. 3.

Il personale è inquadrato nel ruolo regionale in conformità all'unita tabella di corrispondenza (allegato 1) sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 31 gennaio 1981; sono fatte salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali, ove queste retroagiscono i propri effetti anteriormente ad essa.

Per quanto riguarda il personale da inquadrare, che riveste nell'ordinamento di provenienza qualifiche non espressamente previste nelle tabelle allegate, l'inquadramento nei livelli regionali sarà effettuato in via analogica, sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.

Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge trovano inoltre applicazione i seguenti criteri integrativi:

*a*) le norme previste dall'art. 51, secondo comma, della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12 (con riferimento alla data del 31 gennaio 1981) e dal punto *d*) della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, sono estese, e fermo restando tutte le condizioni e le modalità previste dalle norme medesime, al personale sotto indicato:

personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento in Regione non abbia goduto in virtù della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

personale proveniente dallo Stato che al momento dell'inquadramento in Regione non abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 sopra indicata;

il personale proveniente dagli enti parastatali, ad eccezione di quello di cui al successivo punto *c*);

*b*) personale cui, in forza dell'art. 4 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 e dell'art. 2 della legge n. 391 del 24 luglio 1981, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima è collocato nel livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4 ove non abbia usufruito di quanto previsto al precedente punto *a*);

*c*) i dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello se in possesso di 8 anni di anzianità di servizio alla data del 30 settembre 1978.

I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati nel VII livello.

I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione, in possesso al 31 dicembre 1979 di 9 anni e 6 mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dalla tabella.

L'applicazione delle norme transitorie di cui alla presente legge non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza.

Art. 4.

Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:

*a*) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 16 ottobre 1979, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 previsti dalla legge regionale n. 41 del 7 luglio 1981;

*b*) per il personale proveniente dallo Stato, dagli enti ospedalieri e dagli enti locali la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, inoltre il personale statale utilizza, per la determinazione del maturato economico, anche i miglioramenti economici decorrenti dal 1° febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono previsti dal contratto di provenienza; non si applicano i benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 previsti dalla legge regionale 7 luglio 1981, n. 41;

*c*) al personale degli enti soppressi, privi di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-81, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica al 31 gennaio 1981, che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale.

Per il personale degli enti soppressi per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti statali, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale indicati al precedente punto *b*) fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici degli accordi contrattuali degli enti di destinazione per lo stesso periodo;

*d*) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il maturato *in itinere* con le modalità indicate dalla legge regionale 17 marzo 1981, n. 12.

Dal 1° febbraio 1981, compete al personale la progressione economica prevista dalla legge regionale 7 luglio 1981, n. 41.

Sono fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

Al personale proveniente dallo Stato, dagli enti ospedalieri e dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma ed inquadramento nel ruolo regionale e dalle opere universitarie, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati, viene corrisposta fino all'entrata in regime degli accordi del personale dipendente dalle regioni relativi al periodo 1982-84, l'indennità del turno spettante alla data del 3 dicembre 1981, secondo gli ordinamenti di provenienza.

Per il personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975, l'indennità di cui sopra non è suscettibile pertanto degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Art. 5.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Al fine di assicurare la continuità del rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'ente di provenienza.

Art. 6.

Il personale destinato al ruolo regionale a norma del precedente art. 1 è inquadrato anche in soprannumero rispetto ai posti previsti nella pianta organica alla cui rideterminazione si provvederà con legge regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 42, 45, 46 e 48 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, che presentano sufficienti disponibilità.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 23 novembre 1983

FANTINI

TABELLA DI CORRISPONDENZA

| Regione | Stato | Parastato |
|---|---|---|
| I livello | I livello | — |
| II livello | II livello | Commesso. |
| III livello | III livello | Agente tecnico. |
| IV livello | IV e V livello | Archivista dattilografo, Operatore tecnico. |
| V livello | VI livello | Assistente, Assistente tecnico, Assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale. |
| VI livello | VII livello | Collaboratore, Collaboratore tecnico. |
| VII livello | VIII livello | Collaboratore tecnico professionale, Collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), I qualifica professionale, Collaboratore coordinatore, Collaboratore tecnico coordinatore. |
| VIII livello | Direttore di divisione ed Ispettore generale ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge n. 312/80, I Dirigente, Dirigente superiore. | Dirigente, Dirigente superiore, personale della I qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture organizzative complesse da almeno 1 anno alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 761/79, personale della I qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti alla entrata in vigore della legge n. 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della I qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale. Dirigente generale. |

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1983, n. 34.

**Modifiche alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 16, per la concessione dei contributi ai cittadini dei comuni colpiti dal sisma del 1980 per la costruzione, l'acquisto, il restauro di alloggi.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del 7 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, allo scopo di sopperire alle difficoltà di attuazione della legge regionale 17 marzo 1981, n. 16, emana le disposizioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 2.

A modifica dell'art. 1 della predetta legge regionale n. 16 del 1981, i contributi relativi alla costruzione e all'acquisto di alloggi sono concessi con il solo limite che non abbiano caratteristiche di lusso; i contributi sono concessi in conto capitale anziché in conto interesse direttamente ai soggetti aventi titolo.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 della predetta legge regionale n. 16 del 17 marzo 1981, la concessione dei contributi è subordinata alla condizione che i beneficiari si impegnino, per la durata di anni dieci, a non trasferire la proprietà dell'immobile né a concederlo in locazione.

Art. 4.

A modifica dell'art. 3 della predetta legge regionale n. 16 del 1981, i contributi regionali sono determinati in misura differenziata a seconda della fascia di reddito di appartenenza dei singoli beneficiari, nelle seguenti misure:

per i beneficiari il cui reddito non supera gli 8.000.000: contributi in conto capitale di ammontare pari al 40% dell'importo ammesso sino al massimo di 12 milioni;

per i beneficiari il cui reddito sia compreso tra gli 8.000.000 ed i 10.000.000: contributi in conto capitale di ammontare pari al 35% dell'importo ammesso sino al massimo di 10.500.000;

per i beneficiari il cui reddito sia compreso tra i 10.000.000 ed i 14.000.000: contributi in conto capitale pari al 30% dell'importo ammesso sino al massimo di 9.000.000.

Art. 5.

A modifica dell'art. 4 della predetta legge regionale n. 16 del 1981, al comma quarto, sono soppresse le parole «sul pagamento degli interessi».

Art. 6.

Le graduatorie già formulate ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della predetta legge regionale n. 16 del 1981 sono valide ai fini della concessione del diverso tipo di contributo previsto dalla presente legge.

All'uopo la giunta regionale dà notizia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della nuova normativa ai cittadini interessati, i quali, entro i quindici giorni successivi, devono far pervenire alla giunta stessa, mediante lettera raccomandata, dichiarazione di volersene valere.

Art. 7.

*Reiscrizione di somma alla competenza* 1983

E' reiscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1983, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la seguente somma assegnata alla Regione con vincolo di destinazione, iscritta al bilancio di previsione 1981 e non impegnata entro il termine del decorso esercizio:

cap. 204 (capitolo di provenienza 501 del 1981): «Contributi negli interessi relativi a mutui per la ripresa edilizia nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980»:

| | Residui | Competenza | Cassa |
|---|---|---|---|
| Previsione precedente | — | p.m. | — |
| Variazione | — | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 |
| Previsione attuale | — | 25.000.000.000 | 25.000.000.000 |

Detta somma di L. 25.000.000.000 viene dedotta dalle risultanze contabili dell'esercizio 1981.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al cap. 204 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 la cui denominazione viene così modificata: «Contributi ai cittadini colpiti dal sisma del 1980 per la costruzione, l'acquisto ed il restauro degli alloggi».

All'onere per gli anni successivi sino al 1985 si farà fronte con l'apposito stanziamento di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 1970, n. 281.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 novembre 1983

FANTINI

---

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1983, n. 35.

**Norme concernenti l'applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del 7 dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I medici assistenti di ruolo che, nell'ambito dei servizi delle unità sanitarie locali, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 29 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, sono inquadrati nel posto di aiuto corresponsabile o di vice direttore sanitario in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le unità sanitarie locali provvedono a deliberare la trasformazione, senza aumento delle piante organiche, dei posti ricoperti dagli assistenti, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, entro il 30 giugno 1984, sino a realizzare la parità fra le dotazioni organiche dei medici assistenti e quelle degli aiuti corresponsabili e vice direttori sanitari prevista dal richiamato art. 17.

L'inquadramento per i posti trasformati avviene mediante concorso interno, per titoli ed esami, con le procedure stabilite dal decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, e successive modifiche.

**Art. 2.**

Ai fini delle conseguenti modifiche dei ruoli nominativi, le unità sanitarie locali trasmettono alla giunta regionale la copia autentica delle deliberazioni adottate ai sensi della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 novembre 1983

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1983, n. **36**.

**Integrazione alla legge regionale n. 29 del 29 agosto 1983, modifica ed integrazione della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64, concernente: « Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 7 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale n. 29 del 29 agosto 1983, dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente:

« Al personale che non opti nei termini stabiliti nei precedenti commi, è data facoltà di esercitare il diritto di opzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 novembre 1983

FANTINI

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1983, n. **37**.

**Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 1° febbraio 1980, n. 8 e 5 agosto 1972, n. 5.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 7 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1980, n. 8, le parole: « il sessanta per cento delle indennità percepite dai membri del Parlamento », sono sostituite dalle parole: « il sessantacinque per cento della indennità percepita dai deputati al Parlamento di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, è così modificato:

la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) una indennità aggiuntiva di funzione mensile pari ad una percentuale della indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nella misura del 25% per il presidente, del 15% per i vice presidenti, del 10% per i segretari ed i questori »;

la lettera *b*) è soppressa.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, è così modificato:

la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) una indennità aggiuntiva di funzione mensile pari ad una percentuale dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nella misura del 15% per i presidenti di commissione, del 70% per i vice presidenti, e del 4% per i segretari »;

la lettera *b*) è soppresa.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, è così modificato:

la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) una indennità aggiuntiva di funzione mensile pari ad una percentuale dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale nella misura del 25% per il presidente della giunta e del 15% per gli assessori »;

la lettera *b*) è soppressa.

Art. 5.

Le indennità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge non sono tra loro cumulabili.

Art. 6.

I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio, non hanno diritto alla maggiorazione di cui all'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6.

Art. 7.

L'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5, è soppresso.

Art. 8.

L'art. 1 della legge regionale 20 luglio 1981, n. 43, è così modificato:

alla lettera *b*) le cifre di lire « 36.300 » e lire « 50.000 » sono sostituite rispettivamente da « 44.800 » e « 60.000 ».

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1983 in lire 100 milioni, si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al cap. 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 25 novembre 1983

FANTINI

**(6842)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**